

Comune di Follonica

*Comunale per la disciplina
della pubblicità e delle affissioni
e per l'applicazione dell'imposta
sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni*

*Delibera del Consiglio Comunale
n. 24 del 2 aprile 2009
(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*



SOMMARIO

INDICE

TITOLO I^A DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI		
Capo Primo	DISPOSIZIONI GENERALI	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Ambito di applicazione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Gestione del servizio</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>Pag. 5</i>
Capo Secondo	IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	
<i>Art. 5</i>	<i>Criteri generali</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 6</i>	<i>La pubblicità esterna</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Gli impianti per le pubbliche affissioni</i>	<i>Pag. 7</i>
Capo Terzo	DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ	
<i>Art. 8</i>	<i>Domanda per il rilascio dell'autorizzazione</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Obblighi del titolare dell'autorizzazione</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Canone di concessione</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Definizione dei mezzi pubblicitari</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Dimensioni delle insegne di esercizio, dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Caratteristiche delle insegne di esercizio, dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Ubicazione delle insegne di esercizio, dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari in zone soggette a particolare normativa</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Norme specifiche per alcune tipologie di pubblicità</i>	<i>Pag. 15</i>
	TITOLO II^A	

	<i>DISCIPLINA DELLA IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</i>	
Capo Primo	DISCIPLINA GENERALE	
Art. 18	<i>Applicazione dell'imposta e del diritto</i>	Pag. 17
Art. 19	<i>Classificazione del Comune</i>	Pag. 17
Art. 20	<i>La deliberazione delle tariffe</i>	Pag. 17
Art. 21	<i>Stagione turistica – Maggiorazione delle tariffe</i>	Pag. 17
Capo Secondo	IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - DISCIPLINA	
Art. 22	<i>Presupposto dell'imposta</i>	Pag. 18
Art. 23	<i>Soggetto passivo</i>	Pag. 18
Art. 24	<i>Modalità di applicazione dell'imposta</i>	Pag. 18
Art. 25	<i>Dichiarazione</i>	Pag. 19
Art. 26	<i>Rettifica ed accertamento d'ufficio</i>	Pag. 19
Art. 27	<i>Pagamento dell'imposta e del diritto</i>	Pag. 19
Capo Terzo	IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - TARIFFE	
Art. 28	<i>Tariffe</i>	Pag. 20
Art. 29	<i>Pubblicità ordinaria</i>	Pag. 20
Art. 30	<i>Pubblicità ordinaria con veicoli</i>	Pag. 22
Art. 31	<i>Pubblicità con veicoli dell'impresa</i>	Pag. 22
Art. 32	<i>Pubblicità con pannelli luminosi</i>	Pag. 22
Art. 33	<i>Pubblicità con proiezioni</i>	Pag. 23
Art. 34	<i>Pubblicità varia</i>	Pag. 23
Art. 35	<i>Imposta sulla pubblicità – Riduzioni</i>	Pag. 24
Art. 36	<i>Imposta sulla pubblicità – Esenzioni</i>	Pag. 24
Capo Quarto	IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	
Art. 37	<i>Finalità</i>	Pag. 25
Art. 38	<i>Affissioni – Prenotazioni – Registro cronologico</i>	Pag. 26
Art. 39	<i>Criteri e modalità per l'espletamento del servizio</i>	Pag. 26
Capo Quinto	DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISISONI - TARIFFE	
Art. 40	<i>Applicazioni e misura</i>	Pag. 28
Art. 41	<i>Tariffa – Riduzioni</i>	Pag. 28
Art. 42	<i>Diritto – Esenzioni</i>	Pag. 29
	TITOLO III[^]	

	<i>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</i>	
Capo Primo	SANZIONI	
<i>Art. 43</i>	<i>Sanzioni tributarie</i>	<i>Pag. 30</i>
<i>Art. 44</i>	<i>Interessi</i>	<i>Pag. 30</i>
<i>Art. 45</i>	<i>Sanzioni Amministrative</i>	<i>Pag. 30</i>
Capo Secondo	CONTENZIOSO	
<i>Art. 46</i>	Giurisdizione tributaria	<i>Pag. 31</i>
<i>Art. 47</i>	Procedimento	<i>Pag. 31</i>
Capo Terzo	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
<i>Art. 48</i>	<i>Entrata in vigore - Effetti</i>	<i>Pag. 32</i>
	APPENDICE NORMATIVA	
Art. 23 D.Lgs. 285/92 – “Nuovo Codice della Strada”		<i>Da pag. 33 a pag. 35.</i>
Arts. 47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 D.P.R. 495/92 – “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”		<i>Da pag. 36 a pag. 49.</i>
Regolamento Edilizio Allegato “B” - “Regolamento per l’installazione di strutture temporanee, di componenti di arredo urbano e di pubblicità (stralcio)		<i>Da pag. 50 a pag. 58.</i>
Arts. 49-153-162-168 D.Lgs. 42/2004 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6/07/2002 n° 137”		<i>Da pag. 59 a pag. 60.</i>
D.M. 657/1994 - Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria		<i>Da pag. 61 a pag. 63.</i>

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

- 1-** Il presente regolamento disciplina l'effettuazione dell'attività di pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni nel territorio del Comune di Follonica.
- 2-** Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del D. Lgs. n° 507/93.

Art. 2 – Ambito di applicazione e definizioni

- 1-** Il presente regolamento si applica all'interno del centro abitato, così come individuato in atti dal Settore Urbanistica in relazione alla pianificazione territoriale del Comune (ultimo atto adottato deliberazione G.C. n. 588 del 22.08.1997) e fuori dal centro abitato su strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate.

2- Lo stesso non si applica alle forme di pubblicità effettuate all'interno di edifici o di attività, a condizione che le stesse non siano visibili dall'esterno.

3- Negli articoli successivi il D. Lgs. 285/92 – nuovo Codice della Strada e il D.P.R. 495/92 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (e successive integrazioni e modificazioni) saranno indicati per brevità con i termini C.d.S. e Reg. C.d.S.

Art. 3 – Gestione del servizio e degli impianti.

1- La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, è effettuata dal Comune in economia diretta.

2- La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 111 e 112 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i. ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D. Lgs. n° 507/93.

3- La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D. Lgs. n° 507/93.

4- La gestione degli impianti ad esclusione delle insegne di esercizio deve essere effettuata da ditta iscritta alla Camera di Commercio per la tipologia di attività pubblicitaria.

Art. 4 – Funzionario responsabile

1- Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2- Il funzionario è individuato nell'ambito del settore servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile di settore.

3- Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

CAPO II

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 5 – Criteri generali

1- La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.

2- Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti.

La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo articolo 7.

3- Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.

4- Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito da funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto al parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro venti giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.

5- Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.

6- Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dall'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 6 - La pubblicità esterna

1- Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale; sono altresì indicate le zone in cui vige il divieto assoluto di installazione ed effettuazione della pubblicità.

2- Sono escluse dal piano le localizzazioni soggette a particolare normativa di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

3- Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 15, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

4- Nell'interno dei centri abitati, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, previo nullaosta tecnico dell'ente proprietario il piano prevede:

- a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'articolo 13 comma 2. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
- b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
- c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
- d) la superficie massima complessiva destinata alle affissioni dirette su impianti privati è pari a mq. 250 suddivisi come descritto nel piano generale degli impianti pubblicitari;
- e) la superficie massima complessiva dei cartelli e/o cassonetti pubblicitari non può essere superiore a mq. 100; alla scadenza del terzo anno di validità del presente regolamento il Consiglio Comunale può determinare una riduzione, anche percentuale, della superficie suddetta.

5- Il piano comprende:

- a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
- b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
- c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, standardi, festoni di bandierine e simili.

6- Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione secondo quanto previsto dal settimo comma dell'articolo 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 7 -Gli impianti per le pubbliche affissioni

1- La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

2- In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'articolo 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto della popolazione del Comune al 31 dicembre 2005, era costituita da n. 21.589 abitanti e considerato che occorre computare anche i due milioni di presenze turistiche ai fini della fruibilità dei servizi corrispondenti a n. 5.479 abitanti medi giornalieri e che pertanto gli abitanti virtuali di Follonica risultano 27.068, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni a stabilita in complessivi mq. 900 proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.

3- La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:

- a) mq. 135 , pari al 15% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale, nonché dai soggetti individuati dall'art. 1 comma 480 lettera c) della L. 311/2004;
- b) mq. 720 , pari al 80% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
- c) mq. 45 , pari al 5% è destinata agli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette¹.

4- Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
- b) cartelli porta manifesti;
- c) cartelli per l'affissione di manifesti;
- d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzati in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
- f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
- g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

5- Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Follonica - Servizio Pubbliche Affissioni – Gestione" ed il numero di individuazione dell'impianto.

6- L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 13 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

7- Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

- a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
- b) l'ubicazione;
- c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
- d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70 x 100 che l'impianto contiene;
- e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

8- La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata annualmente, con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

9- Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento qualora ciò risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

¹ Art. 3 comma 3 D. Lgs. 507/1993

CAPO III

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ

Art. 8 – Domanda per rilascio autorizzazione

1- Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari, così come definiti al successivo art. 12, deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune, salvi i casi previsti all'art. 2 comma 2 del presente regolamento.

2- Il rilascio delle autorizzazioni, soggette alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del Reg. C.d.S., è effettuato dal Comando Polizia Municipale del Comune, al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista al successivo comma, nei seguenti casi:

a) installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili;

b) installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato, salvo i preventivi nulla osta tecnico qualora la strada sia di proprietà di enti diversi o qualora gli impianti siano collocati su una strada posta all'interno del centro abitato e visibili da altra strada di proprietà di enti diversi dal Comune.

3- Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione al posizionamento di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve inoltrare domanda in carta legale all'Ufficio Protocollo del Comune - indirizzata al Comando Polizia Municipale - contenente le seguenti indicazioni:

a) generalità, residenza, codice fiscale e titolo riferito alla attività pubblicitaria (titolare, legale rappresentante ecc.) riferito all'attività svolta;

b) strada e numero civico o km. relativi alla collocazione;

c) ragione sociale e sede della ditta, nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA;

d) generalità del proprietario del suolo o dell'immobile su cui l'impianto sarà installato

e i seguenti allegati:

1. bozzetto del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale, dei colori e del messaggio con il quale viene realizzato;

2. una fotografia dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio o al sito prescelto e nella quale venga individuato l'ambiente circostante o il contesto architettonico del quale l'edificio interessato fa parte;

3. una planimetria dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove si intende collocare l'impianto pubblicitario (con indicati dati catastali);

4. dichiarazione redatta ai sensi della D.P.R n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa della spinta del vento, onde garantirne la stabilità; il titolare è obbligato a presentare idonea polizza assicurativa RCT specifica per ogni singolo impianto o serie di impianti o generale dell'impresa.

5. atto di assenso del proprietario, se diverso dal richiedente;

6. nulla osta tecnico di competenza di altre autorità o enti, nei casi previsti.

7. L'Amministrazione, successivamente all'approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari, si riserva la facoltà di determinare, con atto della Giunta Comunale, l'applicazione di diritti d'istruttoria nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 9 – Istruttoria e rilascio dell’autorizzazione

1- L’ufficio del Comando Polizia Municipale, preposto all’istruttoria della pratica, al momento del ricevimento della domanda, invia al soggetto richiedente la comunicazione di avvio del procedimento, con le seguenti indicazioni:

- a) data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
- b) data di inizio del procedimento;
- c) nominativo del responsabile del procedimento o suo eventuale sostituto;
- d) ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;
- e) termine di cui al successivo comma, entro il quale deve essere emesso il provvedimento;
- f) eventuale documentazione da presentare ad integrazione o completezza della richiesta.

Quanto indicato alla lettera f) comporta l’interruzione del procedimento sino all’adempimento di quanto richiesto.

Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione senza che sia inviato quanto richiesto, il procedimento sarà archiviato per carenza di interesse. In tale caso il richiedente dovrà avviare nuovo procedimento.

2- Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro novanta giorni dall’avvio del procedimento concede o nega l’autorizzazione. Il diniego deve essere motivato e preceduto dall’avviso di diniego ex. art. 10/bis L. 241/90.

3- Trascorso il termine indicato al comma precedente senza che sia stato emesso alcun provvedimento il soggetto richiedente, salvo i casi previsti dal successivo comma, può procedere all’installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità.

4- Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall’art. 53 comma 9 e 10 del Reg. C.d.S. .

5- L’autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nulla osta o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (ANAS, Provincia, FF.SS., ecc.), che dovranno essere richiesti qualora non già in possesso degli interessati.

6- L’autorizzazione è sottoscritta dal Dirigente o dal Comandante della Polizia Municipale;

7- L’autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 53 comma 6 del Reg. C.d.S., ed è rinnovabile a richiesta, salvo rinuncia dell’interessato o revoca ai sensi dell’art. 27 del C.d.S. . Per il rinnovo dell’autorizzazione sarà sufficiente una istanza al Comune contenente una dichiarazione di conferma delle caratteristiche dell’impianto così come indicate nella prima autorizzazione.

8- Entro cinque giorni dalla firma l’originale dell’autorizzazione viene trasmessa dal Comando Polizia Municipale all’Ufficio Tributi per la consegna all’interessato e per gli adempimenti di competenza.

9- L’Ufficio Tributi, entro cinque giorni dal pervenuto dell’autorizzazione da parte del Comando Polizia Municipale, invita - con raccomandata AR - il titolare al ritiro dell’atto ed al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche se ed in quanto dovuto;

10) Decorsi 30 giorni dalla consegna della raccomandata al titolare dell’autorizzazione, senza che lo stesso si sia attivato per il ritiro dell’autorizzazione e/o il pagamento del canone, l’Ufficio tributi segnala l’inadempienza al Comando Polizia Municipale che provvede alla revoca

dell'autorizzazione ed alla comminazione delle sanzioni conseguenti alla mancata osservazione del codice della strada e del presente regolamento.

Art. 10 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1- Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti dall'art. 54 Reg. C.d.S.

2- Oltre agli obblighi previsti dall'art. 54 Reg. C.d.S., il titolare dell'autorizzazione è tenuto a richiedere l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione o a comunicare l'eventuale rinuncia allo stesso prima del 60° giorno antecedente la scadenza.

3- Su ogni insegna, cartello o altri mezzi pubblicitari, ad eccezione della pubblicità a carattere temporaneo (ad es. striscioni, stendardi ecc.), deve essere fissata una targhetta secondo le modalità previste dall'art. 55 del Reg. C.d.S..

4- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune, ai sensi del 2° comma dell'articolo precedente.

Art. 11 – Canone di concessione

1- Le preinsegne ed i cartelli di cui al successivo art. 12, ivi compresi gli impianti privati per le affissioni dirette, sono assoggettati al pagamento di un canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Tale canone viene calcolato per ogni singolo impianto in base alla proiezione a terra della superficie piana espressa dalla figura geometrica destinata al contenimento del messaggio pubblicitario arrotondato al mq. superiore, applicando allo stesso le tariffe e le modalità operative previste dal regolamento per la gestione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche in riferimento alle occupazioni permanenti.

Art. 12 - Definizione dei mezzi pubblicitari

1- Le tipologie pubblicitarie oggetto del Titolo I del presente regolamento, indicate nel C.d.S. e nel Reg. C.d.S. con i termini di insegne di esercizio, cartelli ed altri mezzi pubblicitari, sono classificate dall'art. 47 del Reg. C.d.S.:

a) *Insegna di esercizio*

b) *Preinsegna*

c) *Cartello*

d) *Striscione, locandina e stendardo*

e) *Segno orizzontale reclamistico* (pubblicità su superficie stradale da effettuare esclusivamente con pellicole adesive o materiale amovibile o biodegradabile)

f) *Impianto pubblicitario di servizio* (fermate autobus, pensiline fermata autobus, transenne parapedenali, orologi e simili)

g) *Impianto di pubblicità o propaganda* (tende da sole con scritta, vetrofanie, messaggi luminosi, targhe, bacheche, vetrinette e quanto non rientra nelle precedenti tipologie).

Le tipologie di cui ai punti b) d) e) f) g) sono indicate negli articoli del C.d.S. e relativo Regolamento con il termine "altri mezzi pubblicitari".

2- Costituiscono altre forme particolari di pubblicità:

- a) *Manifesti*
- b) *Volantinaggio e simili*
- c) *Pubblicità sui veicoli*
- d) *Pubblicità fonica o sonora*
- e) *Pubblicità sanitaria*
- f) *Pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio*
- g) *Proiezioni luminose*
- h) *Pubblicità per mezzo di aeromobili*
- i) *Carrelli pubblicitari*

3- Per gli effetti di cui al successivo Titolo II le denominazioni delle tipologie di impianti pubblicitari fanno riferimento alla classificazione secondo il D.Lgs. 507/1993, come di seguito specificato:

- a) *pubblicità ordinaria;*
- b) *pubblicità effettuata con veicoli;*
- c) *pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;*
- d) *pubblicità varia.*

a) La *pubblicità ordinaria* è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, preinsegne, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3,5, 6, 7 e 8 dell'articolo 47 del regolamento emanato con D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia". E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

b) La *pubblicità effettuata con veicoli* è distinta come appresso:

- pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranvie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli articoli 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

c) La *pubblicità con pannelli luminosi* è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.

d) E' compresa fra la "*pubblicità con proiezioni*", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

e) La *pubblicità varia* comprende:

- la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicitaria con striscioni";

- la pubblicità effettuata sul territorio del Comune con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
- la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
- la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
- la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".
- la pubblicità effettuata mediante impianti pittorici posti sulle impalcature dei cantieri edili;

Art. 13 – Dimensioni delle insegne di esercizio, dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari

1- Per le insegne di esercizio, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati al di fuori del centro abitato si osservano le dimensioni stabilite dall'art. 48 comma 1 del Reg. C.d.S. .

2- Per le insegne di esercizio, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati entro il centro abitato, ai sensi dell'art. 48 comma 1 del Reg. C.d.S., si osservano le seguenti limitazioni dimensionali a seconda della distanza dal limite della sede stradale:

collocazione parallela al senso di marcia:

da mt. 0,00 a mt. 5,00: max. mq. 6 (sei)

da mt. 5,01 a mt. 10,00: max. mq. 10,00 (dieci)

oltre mt. 10,00: max. mq. 18,00 (diciotto):

collocazione perpendicolare al senso di marcia:

da mt. 0,00 a mt. 5,00: max. mq. 6 (sei)

oltre mt. 5,00: max. mq. 18,00 (diciotto);

Art. 14 – Caratteristiche delle insegne di esercizio, dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari

1- Le insegne di esercizio, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari debbono essere realizzati secondo quanto previsto dagli artt. 49 e 50 del Reg. C.d.S. .

2- Tali impianti non debbono ingenerare (per forma, colori e disegno) confusione con la segnaletica stradale, arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, costituire ostacolo od impedimento alla circolazione delle persone.

3- Sono vietati gli impianti pubblicitari rifrangenti o luminosi che abbiano intensità luminosa superiore a 150 candele/mq. o che comunque possono produrre abbagliamento e non sono consentite sagome irregolari o aventi forma di disco e triangolo.

4- Per gli impianti ed i mezzi luminosi è vietata l'intermittenza e l'alternanza di luci o colori; sono sempre vietati messaggi pubblicitari che abbiano un contenuto, significato o fine in contrasto con norme di legge o di regolamento.

5- Gli stessi debbono essere collocati ad una altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a mt. 2 dal piano di accesso agli edifici e per gli impianti paralleli al senso di marcia superiore a mt. 1,50 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

Art. 15 – Ubicazione delle insegne di esercizio, dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari

1- Il collocamento di insegne di esercizio, di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 commi 2 e 3 del Reg. C.d.S. . Le

norme di cui ai commi 2 e 3 lett. c) non si applicano per le insegne di esercizio se collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a mt. 3; le distanze di cui al comma 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari se collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a mt. 3.

2- Entro il centro abitato il posizionamento delle insegne di esercizio, dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è ammesso alle seguenti condizioni:

a) impianti collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati ovvero ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a mt. 1,50 e comunque al di fuori del marciapiede, che non ricadono nei punti vietati previsti all'art. 51 c.3 del Reg. C.d.S.;

b) impianti collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati ovvero ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a mt. 1,50 e comunque al di fuori del marciapiede, che non ricadono nei punti vietati previsti all'art. 51 c.3 del Reg. C.d.S. e nel rispetto delle distanze minime previste dall'art. 51 c.4 del Reg. C.d.S.; limitatamente alle strade di tipo E) ed F), in virtù della possibilità di deroga prevista dall'art. 51 c.4 del Reg. C.d.S. con riferimento all'art. 23 c.6 del C.d.S., è ammesso il posizionamento degli impianti perpendicolari al senso di marcia nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- mt. 15 prima e mt. 10 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- mt. 10 prima e dopo i segnali di indicazione;
- mt. 15 prima e mt. 10 dopo le intersezioni (incroci);
- mt. 10 dagli imbocchi dei sottopassi stradali o ferroviari;
- mt. 15 dagli impianti semaforici;
- mt. 8 dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari.

Le distanze di cui sopra si applicano nel senso delle singole direttive di marcia.

Art. 16 – Collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari in zone soggette a particolare normativa

1- Sono considerate zone soggette a particolare normativa:

- a) area ricompresa nel “Regolamento per la riqualificazione formale dei prospetti di Via Roma, Piazza Sivieri e Piazza del Popolo a Follonica”;
- b) area ricompresa nella “Variante al centro urbano ai sensi dell'art. 5 della L.R.T. 21 maggio 1980 n° 59”;
- c) zone sottoposte a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di interesse storico ed artistico.

2- Il posizionamento degli impianti nelle aree di cui ai punti a) e b) è soggetto alla rispettiva normativa di riferimento, che è stata riunificata nell'allegato “B” al Regolamento Edilizio “Regolamento per l'installazione di strutture temporanee, di complementi di arredo urbano e di pubblicità”.

3- Il posizionamento degli impianti pubblicitari lungo le strade nell'ambito o in prossimità di beni culturali e/o di beni paesaggistici, oltre alle norme del C.d.S. e suo Regolamento di esecuzione, è soggetto alla normativa di cui agli artt. 49 (beni culturali) e 153 (beni del paesaggio) del D. Lgs. n° 42 del 22/01/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6

luglio 2002 n. 137. Le sanzioni di cui agli artt. 162 e 168 del D. Lgs. n° 42/2004 sono quelle previste dall'art. 23 C.d.S. e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17 – Norme specifiche per alcune tipologie di pubblicità

1- Preinsegne: normativa di riferimento art. 47 c.2 – art. 48 c.3 – art. 51 c.13 Reg. C.d.S. .

Sulla stessa struttura di sostegno è ammesso l'abbinamento di un numero massimo di 6 (sei) preinsegne per ogni senso di marcia. Le stesse dovranno essere identiche per tipologia, dimensioni e colore.

Il posizionamento e la gestione delle preinsegne dovrà fare riferimento ad un unico titolare per ogni struttura, autorizzato a tale attività da idonea iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato. Sono pertanto vietate le installazioni di singoli impianti da parte di ditte private.

- *Striscioni:* normativa di riferimento art. 47 c.5 – art. 49 c.5 – art. 51 c.10 Reg. C.d.S. .

Gli striscioni potranno essere fissati solo ad appositi ancoraggi a ciò predisposti nelle postazioni indicate nella autorizzazione: è vietato in ogni caso l'ancoraggio a supporti come pali della luce, semafori, impianti di arredo urbano e stradale, altri impianti pubblicitari, monumenti ecc.

- *Locandine:* normativa di riferimento art. 47 c.2 – art. 49 c.5 – art. 51 c.10 Reg. C.d.S. .

- *Stendardi:* normativa di riferimento art. 47 c.2 – art. 49 c.5 – art. 51 c.10 Reg. C.d.S. .

La collocazione non dovrà in alcun modo ostacolare la viabilità sia veicolare che pedonale, né creare confusione o trarre in inganno gli utenti della strada nel percepire la segnaletica stradale. Il numero massimo di stendardi autorizzabile è fissato in 100 impianti mono e/o bifacciali con un massimo di 30 unità per soggetto autorizzabile.

- *Impianti pubblicitari di servizio:* normativa di riferimento art. 47 c.7 – art. 51 c.8. .

Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline, pensiline di fermata autobus, da transenne parapedenali, da orologi, da quadri turistici planimetrici recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a mq. 3 fuori del centro abitato e a mq. 1,5 nel centro abitato, da segnaletica turistico pedonale non si applicano le distanze previste all'art. 51 c.2.

- *Mezzi pubblicitari a messaggio variabile:* normativa di riferimento art. 51 c.11..

Le disposizioni di cui all'art. 51 c. 11 si applicano sia agli impianti collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, sia agli impianti situati all'interno del centro abitato.

- *Segni orizzontali reclamistici:* normativa di riferimento art. 47 c.6 – art. 51 c.9.

- *Cartelli pubblicitari temporanei inerenti circhi, spettacoli di strada e simili.*

- *Manifesti*

Per quanto riguarda i manifesti e comunque le pubbliche affissioni in genere, si rimanda al Piano generale degli impianti pubblicitari. In ogni caso l'affissione di manifesti è consentita esclusivamente sugli appositi supporti.

- *Volantinaggio e simili*

L'effettuazione dell'attività di volantinaggio che ha come conseguenza l'abbandono in luoghi all'aperto del volantino in assenza di persona (ad esempio i volantini che vengono messi sul parabrezza delle auto o casi analoghi), è vietata su tutto il territorio comunale. L'attività di volantinaggio con consegna diretta a persona del materiale pubblicitario è vietata in prossimità delle scuole elementari e medie.

- Pubblicità sui veicoli

La pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'art. 57 del Reg. C.d.S. .

- Pubblicità fonica o sonora

La pubblicità fonica o sonora effettuata fuori dal centro abitato è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30 (art. 59 c.1 Reg. C.d.S.). Gli stessi orari valgono per la pubblicità fonica o sonora effettuata entro il centro abitato.

La pubblicità fonica può essere effettuata esclusivamente da ditta iscritta presso la C.C.I.A.A. per tale tipologia di attività e deve rispettare i dispositivi e le normative previste dal “Piano Comunale di Classificazione Acustica” e dal “Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica”.

- Pubblicità sanitaria

Per la pubblicità sanitaria si applicano le norme previste dalla L. 175/92 e dal Decreto Ministero della Sanità n° 657/94.

- Pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 52 Reg. C.d.S. .

Per ogni stazione di rifornimento carburante e stazione di servizio può essere autorizzata una sola insegna di esercizio della superficie massima di mq. 4 (quattro) anche in deroga dalla distanza del limite della carreggiata di cui all' art. 15. I cartelli indicanti i prezzi del carburante devono essere visibili dalla carreggiata e posizionati all'ingresso dell'area di servizio.

g) Proiezioni luminose

h) Pubblicità per mezzo di aeromobili

i) Carrelli pubblicitari

TITOLO II

DISCIPLINA DELLA IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE

Art. 18 – Applicazione dell'imposta e del diritto

1- In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 19 – Classificazione del Comune

1- In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 2005, costituita da n. 21.579 abitanti, il Comune è classificato, in conformità all'articolo 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe: IV.

2- Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Art. 20 - La deliberazione delle tariffe

1- Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 dicembre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.

Art. 21 - Stagione turistica - maggiorazione delle tariffe

1- Il Comune, in relazione ai rilevanti flussi turistici applica per complessivi mesi 4 all'anno, e precisamente nei mesi di GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE una maggiorazione del 50 per cento delle tariffe per:

a) l'imposta sulla pubblicità di cui ai seguenti articoli del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

- *articolo 12, comma 2:* tariffa mensile della pubblicità ordinaria;
- *articolo 14, comma 2:* tariffa mensile della pubblicità con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuata per conto altrui;
- *articolo 14, comma 3:* tariffa mensile della pubblicità con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuate per conto proprio dell'impresa;
- *articolo 14, comma 4:* pubblicità effettuata con proiezioni per durata non superiore a 30 giorni;
- *articolo 14, comma 5:* pubblicità effettuata con proiezioni per la durata eccedente i 30 giorni;
- *articolo 15:* pubblicità varia: striscioni, aeromobili, palloni frenati, pubblicità ambulante, pubblicità da apparecchi amplificatori e simili.

b) il diritto per le pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 507/1993.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - DISCIPLINA

Art. 22 - Presupposto dell'imposta

1- E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

2- Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

3- Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 23 - Soggetto passivo

1- Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale messaggio pubblicitario a diffuso.

2- E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3- Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

4- Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 24 - Modalità di applicazione dell'imposta

1- L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.

2- L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

3- Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.

4- L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.

5- Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

6- L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7- Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescere l'efficacia, sono considerate come unico mezzo pubblicitario.

8- La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

9- L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.

10- Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Art. 25 – Dichiarazione

1- Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'articolo 9, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, articolo 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955). Nel caso in cui il servizio pubblicità ed affissioni sia gestito da ditta esterna, la dichiarazione dovrà essere presentata presso l'ufficio della stessa.

2- La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'impostazione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, senza spese per l'utente.

3- La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.

4- Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'articolo 12, lettere a) b) c) del presente regolamento (articoli 12, 13 e 14 commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto articolo 12, lettere d) e) (articolo 14 comma 3 e articolo 15, D.Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 26 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

1- Entro i cinque anni successivi alla data in cui è stata - o avrebbe dovuto essere - presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.

2- Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3- Nell'avviso devono essere inoltre preciseate:

- l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico;
- il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma 4;
- il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli articoli 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

4- Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario e tutti i riferimenti al Comune sono sostituiti dall'indicazione della società.

Art. 27 - Pagamento dell'imposta e del diritto

1- Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune oppure nell'ipotesi di affidamento del servizio in concessione su c/c postale intestato al concessionario. L'attestazione dell'avvento pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 24. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.

2- L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiore all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

3- L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a € 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

4- Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente all'ufficio pubblicità al momento della richiesta del servizio d'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato.

5- La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni del D. Lgs. 13.04.1999 n. 112 e successive modificazioni.

6- I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui beni del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'articolo 2752, comma quarto, del Codice Civile.

7- Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno del quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera indirizzata al Comune, Ufficio Pubblicità ed Affissioni. Il Comune o il concessionario provvedono al rimborso nel termine di 180 giorni dalla richiesta.

8 - L'importo minimo per ogni forma di pubblicità ed affissione non può essere inferiore ad € 12,00 così come non si fa luogo a rimborsi per importi inferiori a detta cifra.

CAPO III **IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – TARIFFE**

Art. 28 -Tariffe

1- Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta Comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto:

- a) con l'articolo 12 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
- b) con l'articolo 19 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
- c) con l'articolo 20 per le modalità, i termini e la procedura dell'atto deliberativo;
- d) dalle norme di cui al presente capo.
- e) le tariffe in vigore al 31.12.2007 sono quelle risultanti dal D. Lgs. 507/1993 maggiorate del 20% ai sensi dell'art. 30 comma 17 della Legge 448/1999 (Deliberazione C.C. n. 16 del 28.02.2000);

Art. 29 - Pubblicità ordinaria

1- L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'articolo 12 - comma 3 lett.

- a) - del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita per la classe del Comune con l'articolo 12 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive integrazioni, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente articolo 24.

2- Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3- Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per contro altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'articolo 24, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.

4- Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:

- a) compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;
- b) superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.

5- Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminose od illuminata, la tariffa dell'imposta a maggiorata del 100 per cento.

6- Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell'articolo 24.

Art. 30 - Pubblicità ordinaria con veicoli

1- L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'articolo 12, comma terzo, lettera b) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1° comma dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente articolo 24.

2- Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'articolo 29, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.

3- Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

4- Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

5- Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

6- Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art. 31 - Pubblicità con veicoli dell'impresa

1- L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:

- al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
- secondo la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale in conformità all'articolo 13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993.

2- Per i veicoli di cui al precedente comma circolati con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.

3- Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

4- L'attestazione dell'avvento pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 32 - Pubblicità con pannelli luminosi

1- L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'articolo 12, comma terzo lett. c) del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'articolo 24.

2- Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3- L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Art. 33 - Pubblicità con proiezioni

1- L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'articolo 12, terzo comma, lett. d) del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

2- Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Art. 34 -Pubblicità varia

1- La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:

- a)** con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del comune, dal primo comma dell'articolo 15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'articolo 24, commi secondo e settimo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;
- b)** con mezzi pittorici vincolati in aderenza a ponteggi di fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione: l'imposta non viene applicata per la parte in cui vengono riprodotte le immagini del fabbricato finito, di monumenti cittadini e/o di immagini paesaggistiche della zona; per i messaggi pubblicitari inseriti sulle stesse strutture si applica la tariffa ordinaria ridotta del 50%;
- c)** da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicitari, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'articolo 15, secondo comma, del decreto;
- d)** con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'articolo 15, secondo comma, del decreto;
- e)** in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari a dovere, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'articolo 15 del decreto;
- f)** a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'articolo 15 del decreto.

2- L'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al D.Lgs. 15

novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 35 - Imposta sulla pubblicità – riduzioni

1- La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità - avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'articolo 22 del presente regolamento - effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2- Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'articolo 22, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.

3- I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'articolo 25 con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile o dal concessionario del servizio. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il soggetto passivo viene invitato a presentare all'Ufficio pubblicità, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempire. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4- I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimile. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Articolo 36 - Imposta sulla pubblicità – esenzioni

1- Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico:
 - esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediatamente adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
 - riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq.

- c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
- d) la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

2- Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

3- L'esenzione all'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

4- I soggetti i cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per i mezzi già esposti al 1° gennaio 2008 a tale adempimento deve essere provveduto entro il primo semestre dello stesso anno. Per quelli successivamente autorizzati, prima di effettuare l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

CAPO IV

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 37 – Finalità

1- Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ed ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/1993

2- I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20² e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei successivi articoli 41 e 42 del presente regolamento.

3- La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative

² Art. 1 – comma 480 – lettera c – Legge 311 del 30.04.2004 -

all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

4- I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

5- I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'articolo 7 c. 3, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.

6- I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'articolo 7 c. 3, lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma terzo del precedente articolo 29.

7- Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile o del concessionario, può disporre una temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'articolo. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'articolo 7. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile o il concessionario propongono la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Art. 38 - Affissioni - prenotazioni - registro cronologico

1- L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvento pagamento del diritto.

2- Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornamento. Il responsabile del servizio tiene direttamente il registro.

3- Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

4- Il committente può richiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

Art. 39 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1- I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

2- I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

- a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
- b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

3- Oltre alla copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.

4- Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'articolo 37.

5- La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

6- Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.

7- Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.

8- La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

9- Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

10- Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

11- In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

12- Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

13- I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

14- Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per commissione.

15- Nell'ufficio comunale, o del concessionario, devono essere costantemente esposti, per la

pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

- a) le tariffe del servizio;
- b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
- c) il registro cronologico delle commissioni.

16- Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

CAPO V

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE

Art. 40 - Tariffe - applicazione e misura

1- Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.

2- Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.

3- Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

4- Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.

5- Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

6- Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

7- Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

8- Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

9- Le tariffe in vigore al 31.12.2007 sono quelle previste dal D. Lgs. 507/1993 maggiorate del 20% ex art. 30 comma 17 Legge 448/1999.

Art. 41 - Tariffa – riduzioni

1- La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'articolo 42;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

2- I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 35.

3- I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'articolo 36.

4- Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 14 dell'articolo 39.

Art. 42 - Diritto – esenzioni

1- Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso volte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2- Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del T.U. di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

3- Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

4- Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

SANZIONI

Art. 43 - Sanzioni tributarie³

1- Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 25 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una sanzione pari all'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformità a quanto dispone l'articolo 23 del D.Lgs. n. 507/1993.

2- Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta una sanzione pari al 30 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3- Le sanzioni di cui al primo comma sono ridotte ad un quarto se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

Art. 44 – Interessi

1- Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi pari al tasso legale, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.

2- Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 45 - Sanzioni Amministrative

1- Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Urbanistica-Edilizia privata e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento. La vigilanza può essere inoltre effettuata da tutto il personale di cui all'art. 12 c.1 del C.d.S., il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

2- Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 23 commi 11 e seguenti del C.d.S. per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

3- Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da € 103,29 a € 1.032,91. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

³ Vedi anche D. Lgs. 471-472-473 del dicembre 2003

4- In caso di accertamento di installazioni abusive conseguenti alla realizzazione di insegne in violazione del presente Regolamento, il Comando della Polizia Municipale provvederà al ripristino con le procedure coattive previste dall'articolo 823 del Codice Civile a tutela della integrità del Demanio pubblico comunale e del patrimonio indisponibile; dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedono agli stessi il rimborso con avviso notificando a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è, effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D. Lgs. 13.04.1999 n. 112 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

5- Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli 42 e 43.

6- I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

7- I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui al Titolo I – Capo II artt. 5, 6, 7.

CAPO II **CONTENZIOSO**

Art. 46 - Giurisdizione tributaria

1- La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercita dalla Commissione Tributaria Provinciale e dalle Commissioni Tributarie Regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2- Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Art. 47 - Procedimento

1- Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservando le norme stabilite dagli articoli. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2- Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il

quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'articolo 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 - Entrata in vigore - effetti

1- Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme del C.d.S. (D. Lgs. 285/92) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 495/92) e successive modifiche ed integrazioni.

2- Nel caso in cui il servizio pubblicità ed affissioni, ivi compresa la riscossione ed accertamento dell'imposta e del diritto, sia affidato in concessione a ditta esterna, tutti i richiami al Comune sono sostituiti dal Concessionario ad esclusione della determinazione delle tariffe, della predisposizione ed approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari, al rilascio delle autorizzazioni, alla riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed alla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee che competono, comunque, agli Organi dell'Ente.

3- Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2009 e sostituisce integralmente le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune con particolare riferimento al "*Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni*" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30.05.2006 e s.m.i. e per tutto ciò che risulta in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

APPENDICE NORMATIVA

D. LGS. N° 285/92 – NUOVO CODICE DELLA STRADA

➤ 23. Pubblicità sulle strade e sui veicoli.

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio,

con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ^{(79) (79/a)}.

8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ⁽⁷⁹⁾ può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada ^{(80) (81)}.

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo ⁽⁸²⁾.

13-ter. Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e legge 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis ⁽⁸³⁾.

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca

pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge ⁽⁸⁴⁾.

(79) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(79/a) Periodo aggiunto dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(79) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(80) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

(81) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 13, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Successivamente il comma 13 è stato così sostituito dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(82) Comma aggiunto dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(83) Comma aggiunto dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(84) Comma aggiunto dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

D.P.R. N° 495/92 – REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

➤ 47. (Rif. art. 23 C.d.S.) - Definizione dei mezzi pubblicitari.

1. Si definisce «insegna di esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
3. Si definisce «sorgente luminosa» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si definisce «striscione, locandina e stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
6. Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedenali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli standardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine «altri mezzi pubblicitari».

10. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale ⁽⁷²⁾.

(72) Articolo così sostituito dall'art. 37, *D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610* (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

➤ 48. (Rif. art. 23 C.d.S.) - Dimensioni.

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m²; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m².

2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.

3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m × 0,20 m e superiori di 1,50 m × 0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione ⁽⁷³⁾.

(73) Articolo così sostituito dall'art. 38, *D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610* (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

➤ 49. (Rif. art. 23 C.d.S.) - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari ⁽⁷⁴⁾.

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici ⁽⁷⁵⁾.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice.

4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi

pubblicitari costuisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità ⁽⁷⁶⁾.

5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata ⁽⁷⁶⁾.

6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'art. 51, comma 9, devono essere realizzati con materiali removibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

(74) Rubrica così modificata dall'art. 39, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(75) Comma così modificato dall'art. 39, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(76) Comma così sostituito dall'art. 39, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(76) Comma così sostituito dall'art. 39, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

➤ 50. (Rif. art. 23 C.d.S.) - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi.

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento ⁽⁷⁷⁾.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione ⁽⁷⁷⁾.

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso ⁽⁷⁸⁾.

4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

(77) Comma così sostituito dall'art. 40, *D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610* (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(77) Comma così sostituito dall'art. 40, *D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610* (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(78) Comma così modificato dall'art. 40, *D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610* (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

➤ 51. (Rif. art. 23 C.d.S.) - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza.

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m dal limite della carreggiata;
- b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;
- h) 250 m prima delle intersezioni;
- i) 100 m dopo le intersezioni;
- l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttive di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:

- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttive di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei

veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m², ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapettonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m², non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapettonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico-architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;

b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.

11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.

12. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere *b*, *c*, *d*, *e*, *f* ed *h*). In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.

14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.

15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela ⁽⁷⁹⁾.

(79) Articolo così sostituito dall'art. 41, *D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610* (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

➤ 52. (Rif. art. 23 C.d.S.) - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m² per ogni servizio prestato.

4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento ⁽⁸⁰⁾.

(80) Articolo così modificato dall'art. 42, *D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610* (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

➤ 53. (Rif. art. 23 C.d.S.) - Autorizzazioni.

1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata ⁽⁸¹⁾:

- a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
- b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
- c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;
- d) per le strade militari dal comando territoriale competente.

2. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai principi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio.

3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del capocantoniere o del personale preposto, in duplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell'ente competente, può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti ⁽⁸²⁾.

4. L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.

5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 3 ^(82/a).

7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino ^(82/a).

8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

9. Gli enti proprietari delle strade indicati al comma 1 sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale ^(82/a).

10. Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a richiesta del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui agli articoli 225 e 226 del codice.

(81) Comma così modificato dall'art. 43, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(82) Comma così sostituito dall'art. 43, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(82/a) Comma così modificato dall'art. 43, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(82/a) Comma così modificato dall'art. 43, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(82/a) Comma così modificato dall'art. 43, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

➤ 54. (Rif. art. 23 C.d.S.) - Obblighi del titolare dell'autorizzazione.

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ⁽⁸³⁾;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e standardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

(83) Lettera così modificata dall'art. 44, *D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610* (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

➤ 55. (Rif. art. 23 C.d.S.) - Targhette di identificazione.

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile⁽⁸⁴⁾.

2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati⁽⁸⁵⁾.

(84) Periodo aggiunto dall'art. 45, *D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610* (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(85) Comma così sostituito dall'art. 45, *D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610* (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

➤ 56. (Rif. art. 23 C.d.S.) - Vigilanza.

1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, delle

insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse ⁽⁸⁶⁾.

2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decoro tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del codice, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

4. Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del codice la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 53, comma 8, se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1, del codice, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio ⁽⁸⁶⁾.

6. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio ⁽⁸⁶⁾.

(86) Comma così modificato dall'art. 46, *D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610* (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(86) Comma così modificato dall'art. 46, *D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610* (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(86) Comma così modificato dall'art. 46, *D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610* (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

➤ 57. (Rif. art. 23 C.d.S.) - Pubblicità sui veicoli.

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati ^{(86/a) (86/cost)}.

3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni: a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili; b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm; c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade ^{(86/b) (86/cost)}.

4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrazione non superiori a quelle di classe 1;
- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²;
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
- e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili ^(86/cost).

5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice ⁽⁸⁷⁾.

(86/a) Comma così modificato dall'art. 14, comma 7, D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, come sostituito dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(86/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-19 novembre 1999, n. 430 (Gazz. Uff. 24 novembre 1999, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, secondo, terzo e quarto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

(86/b) Comma così sostituito dall'art. 14, comma 7, D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, come sostituito dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(86/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-19 novembre 1999, n. 430 (Gazz. Uff. 24 novembre 1999, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, secondo, terzo e quarto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

(86/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-19 novembre 1999, n. 430 (Gazz. Uff. 24 novembre 1999, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, secondo, terzo e quarto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

(87) Articolo così sostituito dall'art. 47, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

➤ 58. (Rif. art. 23 C.d.S.) - Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del codice.

1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente regolamento, devono essere adeguati entro tre anni dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata, qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso ⁽⁸⁸⁾.

2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste dall'articolo 51 occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

(88) Comma così modificato dall'art. 48, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

➤ 59. (Rif. art. 23 C.d.S.) - Pubblicità fonica.

1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.
3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991⁽⁸⁹⁾.

(89) Articolo così sostituito dall'art. 49, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

***REGOLAMENTO EDILIZIO ALLEGATO “B” – REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE
DI STRUTTURE TEMPORANEE, DI COMPLEMENTI DI ARREDO URBANO E DI
PUBBLICISTICA. (Deliberazione C.C. n° 64 del 17/05/03)***

CAPO IV - COMPLEMENTI DI ARREDO URBANO

- Art. 16 - Definizione di complementi di arredo urbano e procedure autorizzative. (che proviene dall'art. 116 del R.E.C.: modificato)

Si intendono per complementi di arredo le bacheche e le mostre e muro, le insegne, i cartelli pubblicitari, le tende, le serrande.

Le insegne, i cartelli, le lampade e lampioni, le tende, i rivestimenti decorativi a contorno delle aperture dei negozi, le mostre-vetrine e le serrande dei negozi stessi, le relative diciture, le mostrine a muro, i quadri e le tabelle di pubblicità, gli oggetti che a scopo pubblicitario ed a qualsiasi altro scopo si intenda apporre alle fronti o sotto i portici dei fabbricati, dovranno essere eseguiti e posti in opera a regolo d'arte e dovranno risultare in armonia con le linee architettoniche e con le tinte e decorazioni dei fronti e dei portici medesimi.

Per l'installazione di mostre, insegne, tabelle pubblicitarie, cartelli, vetrine, tende, serrande, ecc., nuove sono da osservare le seguenti norme:

Insegne

E' consentita l'installazione di insegne purché site totalmente su area privata o su aree ove risulti il consenso da parte di tutti i proprietari.

Allegato all'istanza, che dovrà essere prodotta all'Ufficio Polizia Municipale, dovrà essere presentato un progetto rappresentativo della collocazione dell'insegna ove questa sia riportata in adeguata scala grafica (1:100; 1:50; 1:10) in relazione ai prospetti interessati.

Il responsabile del Procedimento, formulerà nei termini previsti dalle disposizioni vigenti il parere motivato di accoglimento o diniego dell'istanza presentata previa assunzione di parere vincolante da parte dell'Ufficio Edilizia Privata.

Nella progettazione di fabbricati destinati ad attrezzature commerciali, industriali, artigianali, o alberghiere dovranno prevedersi le eventuali future sistemazioni delle insegne

Mostre a muro

La sporgenza delle mostre a muro non deve mai essere maggiore di cm. 12, misurati dal vivo del muro a cui sono applicate, la loro dimensione non potrà superare i mq. 2,00 e la loro installazione non sarà consentita quando ostino motivi estetici, o di circolazione.

Tende e tendoni

a) I tendoni nelle arcate dei portici, di regola, dovranno essere collocati sulla linea esterna del fusto delle colonne o dei pilastri, dovranno avere in mezzo un taglio verticale e dovranno essere posti all'altezza di almeno m. 2,20 dal suolo.

In corrispondenza di passaggi obbligati i tendoni dovranno avere il bordo inferiore all'altezza di almeno m. 2,20 dal piano del pavimento.

I tendoni non sono ammessi nelle arcate di testa.

b) nelle strade e piazze senza portico e senza marciapiede sopraelevato i tendoni devono rimanere aderenti e fissi alla relativa apertura se la larghezza della strada è inferiore a m. 3 .

Nelle strade di larghezza compresa tra m. 3 e m. 5 la sporgenza massima potrà essere di m. 1,00; se la strada è larga più di m. 8 la sporgenza potrà raggiungere un ventesimo della larghezza, ma comunque non potrà superare i m. 1,50.

c) nelle strade e piazze con marciapiede sopraelevato i tendoni potranno sporgere dal muro fino a cm. 1,00 dal filo esterno del marciapiede ed avere un'altezza minima dal suolo di m 2,20.

I tendoni dovranno essere costruiti in modo da potersi alzare ed abbassare mediante appositi congegni, con intelaiature mobili che non portino deturpamento all'edificio e con materiali e tinte appropriate e dovranno essere mantenuti costantemente in buono stato.

d) Sui balconi e loggiati privati è ammessa la installazione di tende purché omogenee per tutto l'edificio.

Serrande a rotolo e cancelli estensibili

Nella collocazione di serrande a rotolo e cancelli estensibili non è ammessa alcuna sporgenza dal vivo del muro, all'infuori di quella determinata dal coprirotolo, che in ogni caso non dovrà sporgere oltre i cm. 12.

- Art. 17 - Complementi di arredo urbano nel perimetro tra viale Matteotti, strada a sud della Ferrovia Roma-Pisa, area ex Ilva e la costa. (che proviene dalla "Variante al Centro Urbano" Art. 10: immodificato)

I complementi di arredo urbano nel perimetro sopradetto, sono disciplinate nel modo seguente, con esclusivo riferimento agli immobili che nella “Tav. 4 – Categorie storico-tipologiche” allegata alle N.T.A. relative alla Variante al Centro Urbano ex art.5 L.R.T.59/80 approvata con delib. C.C. n. 31 del 20.03.2000, sono individuati con le Categorie A e B:

L'intervento dovrà avere come quadro di riferimento l'assetto globale della facciata in cui si inserisce, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche - decorative dell'edificio allorché contempli la sola sistemazione degli elementi illustrati ai punti:

1. Insegne
2. Targhe indicanti arti, mestieri e professioni
3. Tende frangisole
4. Illuminazione privata a servizio dei negozi
5. Contenitori distributivi ed espositivi

Per gli interventi all'interno di ambiti urbani unitari, rappresentati da piazze, slarghi, o porzioni di vie, comunque da parti urbanistiche morfologicamente omogenee, come ad esempio le isole pedonali, le vie e gli isolati dove è alta la presenza di attività commerciali, si tenderà a privilegiare quelli che affrontino in modo coordinato la progettazione e la sistemazione degli elementi di arredo, particolarmente connessi all'oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale.

1. INSEGNE

1.1. Le insegne relative agli esercizi oggetto di valore storico - ambientale devono essere conservate sotto il profilo formale.

1.2. Nel modo più categorico le insegne non devono essere collocate su elementi decorativi delle facciate.

1.3. Negli esercizi soggetti a nuova sistemazione, le insegne, sia luminose che non luminose, assumeranno andamento interno rispetto al piano di facciata con la sola collocazione all'interno dei vani delle porte, portoni e vetrine o in subordine, ma solo in casi eccezionali, e dopo attenta analisi del progetto, nelle bucature delle finestre del piano terra di esclusiva pertinenza del negozio.

1.4. L'insegna troverà di norma posizione arretrata di almeno 5 cm. rispetto al filo esterno degli stipiti e comunque mai in aggetto.

1.5. Tale insegna dovrà essere posizionata nella zona superiore dei vani delle aperture e dovrà seguirne l'andamento.

1.6. Sono preferibili scritte apposte secondo il sistema tradizionale a lettere staccate.

1.7. Le lunette sovraporta o finestre munite di inferriata debbono essere lasciate a vista, pertanto su di esse non potrà essere collocata alcun tipo di insegna.

1.8. Sono vietate le insegne fisse applicate sugli sguinci laterali delle aperture.

1.9. Sono vietate le insegne affisse a bandiera con esclusione di quelle indicanti servizi pubblici o servizi privati di interesse pubblico.

1.10. Le insegne luminose devono presentare una superficie illuminante con luce indiretta, pertanto è vietato l'uso di luci intermittenti e a variazioni di colore.

1.11. Per quanto riguarda i colori, è doveroso attenersi alle compatibilità dell'aspetto cromatico dell'intera facciata, comunque è vietato usare colori e luci che possano creare confusione con la segnaletica stradale.

1.12. Le insegne adesive sugli infissi di facciata devono essere limitate e riportare il logo ed i colori del marchio sociale e delle ditte trattate per una superficie massima di mq. 0.50.

Ove, in tali fabbricati, non risulti tecnicamente possibile l'installazione delle insegne nel rispetto delle norme sopracitate, (in particolare nei casi di limitata altezza dei vani, eccessiva riduzione delle superfici aero-illuminanti come definite dal D.M. 05/07/1975, occlusione di parti impiantistiche e di areazione, ecc.) l'interessato dovrà presentare una motivata richiesta per una diversa collocazione, corredata da un progetto rappresentativo della installazione dell'insegna in adeguata scala grafica (1:100; 1:50; 1:10) in relazione ai prospetti interessati, richiesta sulla quale l'Ufficio edilizia Privata esprimerà il proprio parere vincolante secondo le procedure di cui all'art.16.

2. TARGHE INDICANTI ARTI, MESTIERI E PROFESSIONI

La collocazione di targhe indicanti arti, mestieri e professioni sull'esterno degli edifici è consentita ove non si venga ad interferire con decorazioni plastiche o pittoriche esistenti, devono presentare un aspetto decoroso ed uniformate.

3. TENDE FRANGISOLE

3.1. L'apposizione di tende frangisole dovrà avere come quadro di riferimento globale l'assetto dell'intero edificio in cui essa si inserisce, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche decorative dell'immobile.

3.2. Le tende frangisole non dovranno nascondere gli elementi architettonici costituiti dalle cornici delle porte, portoni, vetrine ed eventualmente finestre e nemmeno i sopraluce costituiti da rostre od altri elementi decorativi.

3.3. Potranno pertanto essere collocate di norma (vedere successivo punto 3.6) all'interno dei vani delimitati dalle cornici architettoniche e dovranno essere del tipo a braccio estensibile che non implichino appoggi e chiusure laterali.

3.4. L'aggetto massimo consentito non può superare cm. 150 dal filo di facciata e dovranno essere arretrate di almeno cm. 30 dalla verticale innalzata dal ciglio esterno del marciapiede.

3.5. I lembi inferiori della tenda dovranno mantenersi ad almeno cm. 220 dal suolo, compresa ogni appendice, guarnizione o meccanismo.

3.6. Nel caso in cui il vano dell'apertura abbia altezza inferiore o tutt'al più uguale a cm. 220 , sarà attentamente valutata la possibilità di posizionare la tenda esternamente alla cornice.

3.7. Nello stesso edificio le tende dovranno essere uniformate il più possibile per profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale.

3.8. La colorazione delle tende dovrà essere uniforme e compatibile con l'assetto cromatico dell'intera facciata.

3.9. I progetti presentati dovranno indicare le caratteristiche tecniche ed i colori delle tende già installate

3.10. Sulle tende è consentita, solamente sulla facciata anteriore, l'indicazione del logo dell'attività e delle ditte trattate.

3.11. L'indicazione consentita può diversificarsi dalle altre dello stesso edificio per grafia e colore.

4. ILLUMINAZIONE PRIVATA A SERVIZIO DEI NEGOZI

4.1 L'apposizione di corpi illuminanti in facciata diversi da quelli della pubblica illuminazione è esclusa in tutte le vie o spazi pubblici.

4.2 E' eccezionalmente consentita l'apposizione di corpi illuminanti in facciata a condizione che derivino da una progettazione di ambito urbano unitario.

5. CONTENITORI ESPOSITIVI E DISTRIBUTIVI

5.1. Per contenitori espositivi si intendono le bacheche informative e le vetrinette dei negozi applicate a rilievo sulla facciata, anche se mobili.

5.2. Per tali contenitori è vietata categoricamente l'installazione ex-novo, ad eccezione di quelli informativi delle farmacie.

5.3. Pertanto nel caso di restauro di facciata dovranno essere rimossi tutti quei contenitori e le vetrinette che non rientrano nella composizione unitaria delle vetrine di uno specifico periodo e che si intendono conservare come illustrato all'Articolo n° 8. 2.

5.4. Per quanto concerne le bacheche informative di Enti, Società, Partiti, Sindacati, Servizi pubblici, etc., non potranno trovare posizionamento in facciata.

5.5. Pertanto dovranno, nel caso di necessità di installazione, trovare alloggiamento all'interno della vetrina della sede.

5.6. L'Amministrazione, su richiesta di più Enti o Società, previa presentazione di un progetto unitario, potrà concedere l'installazione di bacheche informative, da posizionarsi convenientemente raggruppate, in particolari luoghi del Centro Urbano.

5.7. Per contenitori distributivi si intendono apparecchiature per la distribuzione di sigarette, caramelle, bancomat etc.

5.8. Per tali contenitori è vietata assolutamente l'installazione a rilievo sulla facciata.

5.9. Potranno essere installate, previa autorizzazione, se comprese in un progetto unitario, a filo vetrina di un negozio o di una banca.

5.10. Nel caso di esercizi commerciali sarà consentita l'installazione temporanea, per il periodo estivo, durante il solo orario di apertura dell'esercizio medesimo e fermo restando il rispetto del decoro cittadino, di contenitori od oggetti pubblicitari al di fuori della vetrina.

Per quanto riguarda i fabbricati di tipo "C" secondo la Tavola sopracitata, valgono le norme di cui al precedente articolo 16.

- Art.18 . Complementi di arredo urbano nel perimetro di via Roma, piazza Sivieri e p.zza del Popolo, compreso numeri civici e toponomastica. (che proviene dal Regolamento di riqualificazione dei prospetti di via Roma, artt. : 3-4-5-8 : modificati)

18.1. Campo di applicazione.

Il campo di applicazione del presente articolo riguarda gli edifici prospicienti via Roma, nel tratto oggetto di arredo urbano, Piazza Sivieri e Piazza del Popolo; fanno parte per naturale estensione anche quegli edifici che hanno affacci sulle vie principali e rigiro sulle vie laterali. Pertanto sono inclusi quei fabbricati che sono posti in angolo su via Bicocchi, via Petrini, piazza Sivieri, via Colombo, via Amorotti, via Martiri della Niccioleta, via Giacomelli, via Bertani, via Zara e via Fratti.

18.2. Norme specifiche.

I Complementi di arredo urbano nel perimetro di cui sopra sono disciplinati nel seguente modo:

- PUBBLICISTICA PRIVATA

- a) Non sono ammesse insegne a bandiera di nessun genere, ad eccezione delle farmacie o altre attività alle quali è concesso da norme nazionali, regionali e provinciali.

- b) Ai piani diversi dal piano terra sono ammesse insegne solo nell'ipotesi che negli stessi abbia sede principale l'attività pubblicizzata dall'insegna e purché la collocazione sia limitata all'interno dei vani finestra o al di sopra degli stessi, con la medesima larghezza. Nel caso di rifacimento di facciate le insegne esistenti ai piani diversi dal piano terra potranno essere sostituite con insegne non eccedenti le dimensioni originali. In ogni caso, gli impianti dovranno rispettare le caratteristiche architettoniche decorative dell'edificio e non interferire con gli elementi decorativi della facciata. Per i materiali si fa riferimento a quanto specificato ai successivi punti d) ed e).
- c) Le insegne non dovranno avere larghezza superiore a quella del foro vetrina e non dovranno avere altezza superiore a cm.50. Ove non risulti tecnicamente possibile realizzare le insegne all'interno del foro vetrina (in particolare nei casi di limitata altezza dei vani, eccessiva riduzione delle superfici aero-illuminanti, occlusione di parti impiantistiche e di aereazione), potranno essere accolte soluzioni alternative, previa presentazione di un progetto rappresentativo della collocazione dell'insegna in relazione ai prospetti interessati, laddove si dimostrino gli impedimenti tecnici rilevati.
- d) I materiali ammessi sono il ferro, l'acciaio, l'ottone, l'alluminio verniciato, il rame, il marmo, il vetro ed il legno; Policarbonato di metile e policarbonati solo se coprenti e con colorazioni né fosforescenti né sgargianti. E' escluso l'alluminio anodizzato di qualsiasi tonalità e colore.
- e) E' vietato l'uso di luci lampeggianti. Oltre al "lettering" indicante le caratteristiche dell'attività, è possibile l'applicazione di marchi relativi ai tipi di prodotto commercializzato e/o il marchio sociale.
- f) E' ammessa la proiezione sulla parte di facciata riguardante l'attività e su pubblica via di fasci luminosi indicanti il logo e/o il nome dell'esercizio commerciale. Non sono ammesse immagini in movimento e colori sgargianti.
- g) Sotto i portici o nei loggiati, in caso di foro vetrina allineato con l'imposta dell'arco, non sono ammessi pannelli che non rispecchino la forma dell'arco.
- h) Elementi pubblicitari puntiformi provvisori, quali listini prezzi, bacheche, sagome, ecc., possono essere inseriti solo all'interno del foro vetrina.
- i) Non sono ammesse bacheche di nessun tipo al di fuori del foro vetrina sia appartenenti a privati che ad associazioni.
- j) E' ammesso l'appoggio su suolo pubblico, solo ai lati vetrina, di espositori con cestelli contenitori, o di vetrinette realizzate con struttura in color grigio ghisa e dotate di vetro infrangibile, di sagome semplici, esclusivamente per alloggiamento cartoline, souvernir o libri. Non è ammessa l'esposizione di altri articoli. E' consentito un numero massimo di 4 espositori per ogni esercizio.

Non è consentita l'installazione di corpi illuminanti la strada o l'ingresso all'attività commerciale, al di fuori del foro vetrina, neppure di tipo provvisorio, nell'area oggetto di arredo urbano, mentre è ammessa l'installazione di corpi illuminanti la strada nelle vie limitrofe all'area pavimentata.

- k) E' ammessa l'applicazione in facciata di targhe commerciali indicanti il logo dell'attività di dimensioni massime cm. 50x50, costruite in ottone, travertino, acciaio inox o policarbonato trasparente una per ogni esercizio commerciale.

Analoga disciplina si applica alle targhe relative all'esercizio di attività artigianali.

Nel caso di studi professionali, valgono le regole sopradette per quanto attiene la tipologia dei materiali, ma la dimensioni massima autorizzabile è 30x40.

Nel caso siano presenti, sullo stesso edificio, più targhe professionali, le stesse devono essere allineate verticalmente ed in pile di massimo 5 elementi, uguali per materiale.

- l) Le decorazioni natalizie illuminanti sono consentite solo se facenti parte di un progetto schematico complessivo concordato con l'Amministrazione Comunale.

- PUBBLICISTICA PUBBLICA E TOPONOMASTICA

- a) Le targhe toponomastiche devono essere realizzate in travertino, con scritte incise composte di caratteri omogenei e dimensioni massime di cm. 40x50.

- b) Per le targhe degli edifici pubblici valgono gli stessi criteri previsti per la pubblicità privata.

- c) I numeri civici di nuova installazione, collocati a seguito di ristrutturazioni di facciate, devono essere realizzati in travertino, con scritta incisa di carattere omogeneo e dimensioni fisse di cm. 9x12.

- d) E' consentita l'installazione di bacheche solo ad uso dell'Amministrazione o di altri enti ed istituzioni pubbliche.

Dette bacheche devono essere realizzate in legno naturale mordenzato castagno o in ferro colore grigio ghisa ed avere dimensioni massime di cm. 50x80. La contiguità di più bacheche impone l'omogeneità del materiale usato e delle dimensioni.

- e) In occasione di mostre temporanee realizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale è consentita l'installazione di pannelli su porzioni di fabbricato, l'apposizione di standard monofacciali apposti in aderenza a fabbricati o collocati su pannelli disposti a capretta (sandwich).

Non sono ammessi striscioni pubblicitari orizzontali o standardi bifacciali comunque appesi. Per i limiti temporali di apposizione valgono le norme stabilite in materia del vigente Codice della Strada e le relative sanzioni.

- f) I cartelli stradali ad indicazione veicolare e i cartelli di qualsiasi natura dovranno avere il palo di sostegno verniciato in colore grigio ghisa.

- g) Nell'area oggetto di intervento non sarà permessa l'apposizione di cartelli stradali indicatori delle attività commerciali.

- ATTREZZATURE PER IL COMMERCIO

- a) Le tende saranno del tipo a caduta con bracci e pantografo, di colore compatibile ecrù; potranno presentare nella parte frontale una mantovana ricalante, anche eventualmente corredata di scritta di colore non sgargiante, riportante la tipologia dell'esercizio commerciale o il logo della ditta.

I bracci delle tende potranno essere realizzati in ferro, acciaio, ottone, in alluminio verniciato, policarbonato solo se coprente, con colorazioni né fosforescenti né sgargianti.

Il limite massimo di sporgenza dal filo facciata è di cm. 150, l'altezza minima nella parte inferiore è di cm. 220, misurata al bastone. Le tende dovranno essere tendenzialmente allineate in altezza a quelle degli esercizi adiacenti.

Non sono ammessi colori fosforescenti o sgargianti.

Per le modalità di collocazione valgono le norme di cui al precedente art.17 .

- b) Sono tassativamente vietate tutte le tipologie di tende diverse da quelle descritte al punto a); l'unica deroga ammessa è per le attività che hanno il vano architettonico della porta ad arco, la cui altezza, misurata da terra all'imposta dell'arco, sia inferiore o uguale a cm. 240. Solamente in questi casi è permesso che la tenda sia installata immediatamente sopra la cornice (o soglia) posta in sommità dell'arco.
- c) E' consentita l'apposizione di vasi in cotto per piante a foglia ed essenze fiorite, con l'esclusione di piante con spine (tipo cactus, rubinie, ecc.), in aderenza al muro, ai lati vetrina, con sporgenza massima di cm. 30, dei quali l'esercente dovrà assicurare la cura, pulizia e manutenzione.
E' altresì consentita la collocazione di vasi decorativi in cotto, al di fuori dei limiti di spazio sopra previsti, solo nell'ambito di una progettualità complessiva ed armonica prodotta dagli esercizi e nel rispetto della salvaguardia delle norme di sicurezza imposte dal rispetto delle regole di viabilità. Il progetto è soggetto a specifica autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali. In quest'ultimo caso, le piante messe a dimora sulla sede stradale passano nella proprietà dell'Amministrazione Comunale, ma restano a carico degli esercenti gli oneri relativi alla pulizia, cura e manutenzione delle stesse.
- d) Nella scelta delle sedie e dei tavoli per occupazione esterna è vietato l'utilizzo della plastica, a meno che non riproduca fedelmente materiali nobili quali legno, ferro ecc.. Gli arredi devono comunque armonizzarsi con le caratteristiche cromatiche e architettoniche del contesto ambientale.

- OGGETTISTICA

- a) Le cassette postali ammesse sono quelle realizzate in materiale tipo ghisa anticata e quelle ricavate in una fessura del portone.
- b) I campanelli e le pulsantiere dovranno avere rifinitura esclusivamente in ottone.

➤ Art. 19 - Procedure per l'ottenimento dei titoli abilitativi.

I titoli autorizzatori dei complementi di arredo urbano di cui al presente capo sono rilasciati dall'Ufficio Polizia Municipale su istanza degli interessati corredata da documentazione fotografica e da grafici relativi alla struttura, previo parere vincolante dell'Ufficio Edilizia Privata.

CAPO V - SANZIONI

➤ Art. 20 - Sanzioni

La mancata ottemperanza alle prescrizioni imposte dal presente regolamento, sono soggette alla sanzione amministrativa da 25 Euro a 500 Euro e con l'obbligo della immediata rimozione delle strutture o impianti non conformi.

Sono fatte salve le sanzioni amministrative repressive degli abusi di cui al precedente art.15 e le sanzioni previste dall'art. 20 del Codice della Strada.

DECRETO LEGISLATIVO 22/1/2004 N. 41 - CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137

(IN VIGORE DAL 1 MAGGIO 2004)

➤ Articolo 49 - Manifesti e cartelli pubblicitari

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne deriva danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione è trasmessa al comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza.

2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

➤ Articolo 153 - Cartelli pubblicitari

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

➤ Articolo 162 - Violazioni in materia di affissione

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

➤ Articolo 168 - Violazione in materia di affissione

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

D.M. 16/09/1994 N° 657 – REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE CARATTERISTICHE ESTETICHE DELLE TARGHE, INSEGNE E INSERZIONI PER PUBBLICITÀ SANITARIA

➤ 1. Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria.
2. La disciplina si applica agli esercenti le professioni sanitarie, le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
3. La disciplina si applica, altresì, alle case di cura private ed ai gabinetti e agli ambulatori, mono e polispecialistici, soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

➤ 2. Targhe

1. Le targhe, concernenti le attività professionali di cui al comma 2 dell'art. 1, esercitate in studi personali, singoli o associati, devono rispondere, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, alle seguenti caratteristiche:
 - a) avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati (di norma cm 50 x cm 60); i relativi caratteri debbono essere «a stampatello» e di grandezza non superiore a cm 8;
 - b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
 - c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco;
 - d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.
2. Le targhe concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'art. 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - a) avere dimensioni non superiori a 6.000 centimetri quadrati (di norma cm 60 x cm 100); i relativi caratteri debbono essere «a stampatello» e di grandezza non superiore a cm 12;
 - b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
 - c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione;
 - d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione;
 - e) riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell'impresa ai sensi della normativa vigente.
3. Il testo, riguardante le specifiche attività medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma 2, nonché i nomi ed i titoli professionali dei

relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8, salvo che per il direttore sanitario.

4. Le targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività; quando l'edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.

➤ 3. Insegne

1. Le insegne, concernenti le strutture di cui al comma 3 dell'art. 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) avere dimensioni non superiori a 20.000 centimetri quadrati (di norma cm 100 x cm 200);
- b) gli eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono essere intermittenti o lampeggianti né programmati in modo da dare un messaggio variabile;
- c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione;
- d) essere costituite da materiale non deteriorabile;
- e) essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio, e, quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione;
- f) non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso.

➤ 4. Inserzioni

1. Le inserzioni sugli elenchi telefonici delle società concessionarie del servizio pubblico telefonico devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) occupare uno spazio non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10);
- b) avere carattere e colore tipografico conformi a quelli normalmente usati;
- c) non contenere riquadri e sottolineature volti ad evidenziare il testo dell'inserzione medesima;
- d) riportare il testo autorizzato con esclusione di qualsiasi grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o della associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso;
- e) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal comune o dalla regione.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle inserzioni destinate alla informazione apposta su elenchi generali di categoria (elenchi, guide e annuari, ecc.) che non pongono alcuna limitazione nei confronti di qualsiasi richiesta di inserzione e che sono volte esclusivamente a dare diffusione a nominativi per categoria professionale con l'indicazione soltanto dei relativi recapiti telefonici, degli indirizzi e delle attività esercitate. Sono, comunque, vietate

quelle inserzioni che, per l'evidenza, il tipo di grafica, la dimensione, la riquadratura o le notizie in esse contenute, svolgono funzione di promozione dell'attività oltre che di informazione.

3. Le inserzioni sui giornali e sui periodici, destinati esclusivamente agli esercenti le professioni e le arti di cui al presente regolamento, debbono essere stampate con caratteri di grandezza non superiore a mm 8 in una superficie non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10), con l'esclusione di elementi grafici e di impaginazione, tendenti ad evidenziare il testo a scopi promozionali, nonché di disegni, figure, fotografie o simboli ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso. Il testo deve riportare il numero e la data dell'autorizzazione regionale.

➤ 5. Cartelli segnaletici

1. Al fine di fornire al cittadino le necessarie informazioni sulla loro ubicazione, le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'art. 1, possono utilizzare cartelli segnaletici, contenenti esclusivamente il simbolo rappresentativo della struttura, la denominazione della stessa, l'indirizzo in cui è ubicata e la riproduzione stilizzata di una freccia direzionale.

➤ 6. Autorizzazioni

1. Fino a quando non saranno costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali, la pubblicità, concernente le strutture di cui al comma 3 dell'art. 1, è autorizzata sentiti gli ordini o i collegi della provincia in cui sono ubicati.

➤ 7. Norma transitoria

1. Gli esercenti le professioni e arti sanitarie, ed i presidi sono tenuti ad adeguarsi al presente regolamento entro centottanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'adeguamento alle caratteristiche estetiche stabilite dal regolamento non comporta la richiesta di una nuova autorizzazione.